

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE E FIERE

(Legge 160/2019 comma 837)

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Disposizioni generali

Articolo 3 - Presupposto del canone

Articolo 4 - Soggetto passivo

Articolo 5 - Commercio su aree pubbliche

Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione e concessione

Articolo 7 - Determinazione delle tariffe giornaliere

Articolo 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Articolo 9 - Determinazione del canone

Articolo 10 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

Articolo 11 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

Articolo 12 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 13 - Rimborsi e sospensioni del pagamento

Articolo 14 - Esenzioni

Articolo 15- Riduzioni

Articolo 16 - Accertamenti - Recupero canone

Articolo 17 - Sanzioni e indennità

Articolo 18 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Articolo 19 - Sospensione della concessione

Articolo 20 - Autotutela

Articolo 21 - Riscossione coattiva

Articolo 22 - Disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Rivoli.
2. Ai fini del presente regolamento si definisce occupazione di suolo qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto mediante posizionamento di strutture di vendita mobili che non presuppongono l'ottenimento di un permesso a costruire e di spazi individuati sulle aree destinate a mercato.
3. Sono oggetto del presente regolamento oltre sì le occupazioni su aree pubbliche in occasione di Fiere e Sagre disciplinate dai Regolamenti Speciali Comunali e del Regolamento disciplinate il mercatino dell'usato, nonché del mercato dei produttori agricoli.
4. Non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento l'attività di commercio itinerante, quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dai mezzi di trasporto strumentali all'attività medesima ed è esercitato nello stesso luogo, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale e circolazione veicolare e pedonale.
5. Non sono oggetto del presente regolamento le occupazioni di natura commerciale o altra natura effettuate nell'ambito di manifestazioni, assoggettate alle disposizioni del Regolamento Comunale del canone unico patrimoniale per le concessioni, autorizzazioni di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.
6. Non sono oggetto del presente regolamento le occupazioni realizzate da partiti politici, da associazioni di beneficenza, volontariato e ricerca scientifica e da espositori ancorché realizzate all'interno delle aree mercatali che sono assoggettate alle disposizioni del Regolamento Comunale del canone unico patrimoniale per le concessioni, autorizzazioni di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.
7. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
8. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, cosiddetta tassa rifiuti giornaliera.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali in materia; allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura, previa, se necessario, sua rimessa in pristino.
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Per occupazione abusiva si intende l'occupazione di suolo pubblico priva di una concessione, a cui è equiparata, per le finalità del presente regolamento, l'occupazione di fatto, ossia l'occupazione di suolo pubblico dopo la scadenza o dopo la revoca della concessione o dopo la pronuncia di decadenza dalla concessione o per la parte eccedente quella oggetto di concessione o quella effettuata durante il periodo di sospensione della concessione.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche nel caso di assenze giustificate ai sensi della vigente normativa.
3. Per i posteggi individuati nelle aree mercatali, ai fini della determinazione del canone, l'anno solare è considerato convenzionalmente formato da 48 settimane, fatte salve le seguenti precisazioni:
 - a) le aperture straordinarie festive domenicali dei mercati non sono incluse nel sopraccitato periodo e scontano il canone con applicazione della tariffa giornaliera prevista;
 - b) le aperture straordinarie nelle giornate festive infrasettimanali dei mercati sono invece incluse nel canone;
 - c) le occupazioni pomeridiane nelle giornate prefestive infrasettimanali sono ricomprese nel canone.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati,
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette come previsto dal vigente regolamento.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Servizio competente con validità di 12 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 6

Rilascio dell'autorizzazione e concessione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati, mercatino dell'usato, fiere e sagre si rinvia al Regolamento del commercio su aree pubbliche e ai Regolamenti Speciali disciplinanti le fiere, le sagre ed il mercatino dell'usato, nonché al quadro normativo vigente in materia.
2. L'esistenza di morosità in capo al titolare originario o in capo al cessionario o all'affittuario o al nuovo proprietario, nei confronti del Comune per il canone di cui al presente regolamento, o al

previgente canone COSAP ed alla tassa sui rifiuti giornaliera TARIG, costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o al sub ingresso nella concessione.

Articolo 7

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, pari a € 1,20 per un massimo di 9 ore, e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie stradali ed aree precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la classificazione stradale deliberata dalla Giunta Comunale.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3,00 nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono approvati con apposito atto dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 8

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade, piazze e delle altre aree pubbliche destinate a mercato e alle fiere è approvata con atto della Giunta Comunale.

Articolo 9

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni di durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite al Comune e per le occupazioni temporanee il canone è commisurato a giorni.
2. Per la determinazione del canone si applicano le tariffe giornaliera frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
3. La tariffa del canone è determinata in base ai seguenti elementi:
 - a) misura dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - b) tipologia dell'occupazione;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

4. La superficie assoggettabile al canone è quella risultante dall'atto di concessione o in mancanza la superficie effettivamente occupata. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo; tenendo conto che le stesse non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento, così come disposto dal vigente Regolamento del commercio su aree pubbliche.

Articolo 10

Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento del commercio su aree pubbliche, analogamente le modalità di svolgimento delle fiere e sagre sono disciplinate dai dal Regolamenti Speciali.

Articolo 11

Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dai regolamenti comunali sopraccitati.

Articolo 12

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi € 516,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione in massimo tre rate, con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve comunque essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno; per importi superiori a € 516,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 30.4- 31.5 – 31.7 – 31.10.
4. Per le occupazioni relative al rilascio della concessione giornaliera di posteggi, il pagamento può essere effettuato anche non nell'immediatezza al momento dell'assegnazione del posteggio, purché avvenga entro e non oltre le ore 18.00 del giorno dell'assegnazione medesima.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 10,00.
9. Il debito residuo rimane a carico del soggetto titolare della concessione od autorizzazione e potrà essere oggetto di recupero previa notifica di atti di accertamento o riscossione che superano l'importo sopraccitato.
10. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
11. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
12. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 13

Rimborsi e sospensioni del pagamento

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate su apposita istanza debitamente documentata entro e non oltre il quinto anno successivo al pagamento medesimo.
2. I rimborsi possono essere concessi anche attraverso lo strumento della compensazione con somme dovute a valere sulla stessa annualità o annualità successive.
3. Il rimborso è eseguito entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, o dalla data di trasmissione dell'ultima documentazione fornita in caso di richiesta di integrazione della medesima.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti gli operatori o per alcune categorie degli stessi, in caso di gravi calamità naturali od emergenze sanitarie, in base ai criteri previsti nella deliberazione medesima.

Articolo 14

Esenzioni

1. Le esenzioni dal pagamento del canone sono individuate dall'art.1 comma 833 della Legge n.160/2019.
2. E' prevista oltre si per gli Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro unico nazionale degli Enti del Terzo Settore (Runts), istituito con D.Lgs. n.117/2017, l'esenzione dal pagamento del canone, qualora non svolgono in via esclusiva o principale attività a carattere commerciale e qualora tali attività siano svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi. Per gli Enti del terzo Settore che realizzano proventi dallo svolgimento delle proprie attività, ancorché di interesse generale, superiori per ciascun anno di imposta alle entrate derivanti dalle attività svolte con modalità non commerciali, non si applica alcuna agevolazione. Tale beneficio è concesso a condizione che pervenga espressa istanza da parte dell'Ente interessato e dalla quale si evinca il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi.
3. E' prevista l'esenzione dal versamento del canone per le occupazioni realizzate dai Comitati di quartiere, dalle Associazioni e dalle Associazioni di categoria e dai Partiti politici e Gruppi consiliari, in occasione di fiere, organizzate anche in collaborazione con il Comune, con il fine esclusivo di promuovere ed organizzare attività volte al conseguimento di scopi sociali e culturali, in cui sia esclusa ogni attività commerciale. Tale beneficio è concesso a condizione che pervenga espressa istanza da parte dell'Ente interessato e dalla quale si evinca il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi.
4. E' prevista l'esenzione dal versamento del canone per le occupazioni realizzate dal Consorzio per la promozione e lo sviluppo turistico della Città di Rivoli, nel promuovere e sviluppare le attività turistiche del Comune.

Articolo 15

Riduzioni

1. Per le occupazioni realizzate dagli ambulanti dei mercati infrasettimanali, non titolari di posto fisso, ma che occupano il suolo e soprassuolo in modo ricorrente e che realizzino nel corso dell'anno almeno 30 presenze effettive (con relativo piazzamento del banco) per ciascun mercato, si applica la riduzione del 30% del canone, calcolato forfettariamente su una superficie di 26 mq. Qualora vengano effettuate nel corso dell'anno meno di 30 occupazioni, sarà cura della società Concessionaria verificare a fine anno le effettive presenze e ad operare il relativo conguaglio, applicando la tariffa piena.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere previste riduzioni, sino alla totale esenzione, del canone per i posteggi situati in zone delle Comune nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore ai sei mesi.
3. Con delibera della Giunta Comunale, al fine di promuovere l'occupazione in aree di mercato od in occasione di fiere nel territorio comunale, possono essere previste riduzioni, sino alla totale esenzione del canone.

Articolo 16

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 17

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando le occupazioni abusive come effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'ammontare del canone di cui alla sopracitata lettera a), ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di mancato o parziale pagamento dei canoni la sanzione viene fissata per un importo pari all'ammontare del canone non versato o versato parzialmente.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 18

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 19

Sospensione della concessione

1. Nei casi di omesso o insufficiente pagamento del canone e delle relative sanzioni ed indennità, ai sensi del presente Regolamento, la concessione di mercato può essere sospesa sino alla regolarizzazione della posizione, con il pagamento di quanto dovuto. La sospensione della concessione non è causa giustificativa di assenza, con conseguente applicazione dell'art.29 comma 4 del D.Lgs. n.114/98

2. La posizione debitoria è comunque ritenuta regolarizzata anche in presenza di richiesta di un piano di rientro, così come previsto dal Regolamento delle Entrate del Comune di Rivoli, purché sia effettuato il versamento alle scadenze individuate nel piano di dilazione.

Articolo 20

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 21

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019 e dal Regolamento delle Entrate comunali.

Articolo 22

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.